



PROVINCIA DI RAVENNA

STATUTO

Approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 3 febbraio 2017

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 Principi
- Art. 2 Sede, Territorio e Segni distintivi
- Art. 3 Forme di democrazia paritaria

CAPO I - Ruolo e funzioni della Provincia

- Art. 4 Governo di area vasta
- Art. 5 Funzioni
- Art. 6 Rapporti con i Comuni del territorio

TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

- Art. 7 Organi di Governo
- Art. 8 Obblighi di astensione

CAPO I - Il Presidente della Provincia

- Art. 9 Il Presidente
- Art. 10 Atti del Presidente della Provincia
- Art. 11 Dimissioni del Presidente della Provincia

CAPO II - Il Consiglio provinciale

- Art. 12 Elezione e articolazione del Consiglio provinciale
- Art. 13 Prima seduta del Consiglio provinciale
- Art. 14 Le funzioni del Consiglio provinciale
- Art. 15 Partecipazione del Segretario generale e Verbalizzazione delle sedute
- Art. 16 Vice Presidente
- Art. 17 Consiglieri delegati
- Art. 18 Decadenza e dimissioni
- Art. 19 Diritti dei Consiglieri provinciali
- Art. 20 Gruppi consiliari

CAPO III - L'Assemblea dei Sindaci

- Art. 21 Assemblea dei Sindaci
- Art. 22 Sedute
- Art. 23 Funzioni e competenze

CAPO IV - Pubblicità ed esecutività degli atti

- Art. 24 Pubblicità degli atti

TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

- Art. 25 Partecipazione popolare
- Art. 26 Referendum
- Art. 27 Difesa civica

TITOLO IV - RAPPORTI TRA PROVINCIA ED ALTRI ENTI TERRITORIALI

- Art. 28 Collaborazione con i Comuni
- Art. 29 Accordi, intese e altre forme di collaborazione tra Provincia e Comuni

TITOLO V - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

- Art. 30 Principi generali e Organizzazione

TITOLO VI ORGANI NON ELETTIVI E ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

CAPO I Segreteria Generale

- Art. 31 - Il Segretario Generale
- Art. 32 - Il Vice Segretario Generale

CAPO II La Dirigenza

Art. 33 - I Dirigenti e la funzione dirigenziale

TITOLO VII - FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 34 Finanza provinciale

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 35 Modifiche allo Statuto

Art. 36 Pubblicazione ed entrata in vigore dello Statuto e dei Regolamenti

Art. 37 Norme suppletive e abrogazioni

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Principi

1. La Provincia di Ravenna è l'ente territoriale di area vasta, dotato di autonomia normativa, amministrativa e finanziaria secondo i principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto, che rappresenta i Comuni, la comunità e il territorio che la integrano, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. E' ente di secondo livello che programma e organizza la propria azione in rapporto con i Comuni, singoli e associati, del suo territorio, con la Regione, con le altre Province e la Città Metropolitana, al fine di integrare la propria azione e le proprie politiche con quelle degli altri Enti.
3. Il territorio della Provincia coincide con il territorio dei Comuni che, sulla base della legge statale e della Costituzione, sono in essa ricompresi.
4. La Provincia di Ravenna ispira la propria azione al principio di trasparenza, quale strumento essenziale per rendere concreti e attuabili i valori costituzionali dell'imparzialità, onestà e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, per favorire il controllo sociale sull'azione amministrativa e sul rispetto del principio di legalità nonchè per favorire la partecipazione ma soprattutto quale principale strumento per il contrasto alla corruzione.
A tal fine assicura la conoscibilità dei propri documenti e delle informazioni in suo possesso cui è tenuta per legge, attraverso l'apposito sito, riconoscendo il diritto di accesso secondo le vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 2 - Sede, Territorio e Segni distintivi

1. La sede della Provincia è situata nel Comune capoluogo di Ravenna, in Piazza dei Caduti per la Libertà, 2. Servizi e funzioni operative possono essere decentrate presso sedi dei Comuni della Provincia.
2. Il territorio della Provincia di Ravenna è costituito, secondo le leggi che regolano la materia, dal territorio dei Comuni di: Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella, Casola Valsenio, Castelbolognese, Cervia, Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Ravenna, Riolo Terme, Russi, S.Agata sul Santerno, Solarolo.
3. La Provincia di Ravenna ha come propri segni distintivi uno stemma e un gonfalone, quali risultano dall'atto originale di concessione. Eventuali variazioni, concesse con decreto del Presidente della Repubblica, non comportano la revisione obbligatoria dello Statuto.
Lo stemma, il gonfalone della Provincia, e il loro uso sono stabiliti da apposito regolamento.
4. Il distintivo del Presidente della Provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma del proprio Ente, da portare a tracolla.

Art. 3 – Forme di democrazia paritaria.

1. La Provincia di Ravenna riconosce le pari opportunità in ogni campo, adottando programmi ed iniziative atte a garantire e promuovere la democrazia paritaria nella vita sociale, culturale, economica e politica.
2. La Provincia di Ravenna agisce per garantire l'equilibrio tra entrambi i generi nei suoi organi di governo e nell'accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società e degli organismi partecipati nonchè per la propria rappresentanza negli organi collegiali di enti, aziende e istituzioni. A tale principio occorre ispirarsi nelle nomine e designazioni di competenza del Presidente.
3. La Provincia di Ravenna persegue la realizzazione di pari opportunità anche mediante azioni di contrasto alla povertà, di accesso all'istruzione e ai servizi, di partecipazione al lavoro e allo sviluppo economico, anche d'intesa con i Comuni.

CAPO I - Ruolo e funzioni della Provincia

Art. 4 - Governo di area vasta

1. Nell'esercizio delle funzioni di governo di area vasta, la Provincia rispetta le prerogative riconosciute ai Comuni e salvaguarda l'identità delle comunità locali collaborando con queste per migliorare l'organizzazione e lo svolgimento dei servizi.
2. La Provincia promuove politiche di area vasta attraverso intese e patti con le Province confinanti per l'individuazione di ambiti territoriali ottimali interprovinciali che rafforzino il ruolo delle comunità

e delle istituzioni locali con particolare riferimento all'Area Vasta Romagna. D'intesa con altre Province promuove organizza la rappresentanza degli interessi d'area sovra provinciale con particolare riguardo alla programmazione strategica, allo sviluppo economico, alle infrastrutture, ai progetti di rilevanza regionale e nazionale, ai servizi d'area vasta.

3. La Provincia di Ravenna attribuisce primaria e strategica importanza all'attuazione di forme di azione sinergica che valorizzino il concetto di azione di rete fra Amministrazione provinciale e realtà comunali. In questo ambito, valorizza, promuove e sostiene «Patti Istituzionali» fra Comuni, Province, Città Metropolitane e Regione, per favorire e sviluppare forme di dialogo e collaborazione, nonché per indirizzare ed adottare linee operative ed azioni condivise; inoltre promuove un confronto costante con i medesimi relativamente alla ricerca dell'ottimale livello per lo svolgimento delle funzioni amministrative; promuove, inoltre, le fusioni di Comuni e l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali attraverso l'unione di Comuni. Promuove, inoltre, la costituzione di uffici comuni con gli enti locali del proprio territorio per la partecipazione a programmi e progetti comunitari.

A tal fine gli organi della Provincia possono riunirsi, in caso di necessità e/o di opportunità, anche in sede diversa da quella del Comune capoluogo.

4. La Provincia può stipulare accordi, intese e altre forme di cooperazione e collaborazione con i Comuni della circoscrizione territoriale o le loro Unioni ai fini della organizzazione e gestione comune di servizi, della gestione coordinata e condivisa dell'esercizio delle rispettive funzioni, o ancora per la realizzazione di opere pubbliche di comune interesse nonché favorire la formazione di piani e programmi unitari, anche allo scopo di ottenere riconoscimenti e finanziamenti in abito regionale, statale o europeo.

5. Nell'ambito delle funzioni di supporto agli enti locali, la Provincia può curare servizi tecnici ed amministrativi nell'interesse dei Comuni e delle Unioni di Comuni che aderiscono a specifiche convenzioni.

6. La Provincia sostiene la cooperazione e l'associazionismo e riconosce il ruolo del volontariato.

Art. 5 - Funzioni

1. La Provincia è titolare di funzioni fondamentali proprie, stabilite con legge statale, e di funzioni ad essa attribuite, trasferite, delegate o comunque da essa esercitate in base ad atti normativi statali e regionali o in forza di convenzioni con i Comuni, con le loro gestioni associate e con le altre Province.

2. La Provincia esercita le funzioni proprie, nell'interesse pubblico della comunità amministrata, secondo il principio di sussidiarietà, quale Ente di coordinamento di Area Vasta di un sistema a rete per lo sviluppo e la valorizzazione delle autonomie locali, promuovendo la partecipazione della comunità provinciale alle scelte decisive del suo sviluppo, anche nell'ottica di rafforzamento della salvaguardia e del miglioramento dei servizi territoriali erogati secondo principi di economicità.

3. La Provincia ha autonomia impositiva nei limiti di legge e su presupposti non già assoggettati a imposizione erariale. Dispone altresì di risorse finanziarie derivanti da contributi e trasferimenti statali e regionali, da addizionali e compartecipazioni a imposte e da entrate di altra natura, comprese quelle patrimoniali.

Art. 6 - Rapporti con i Comuni del territorio

1. Al fine di garantire un armonico sviluppo di tutti i Comuni del territorio, la Provincia, d'intesa con i Comuni, le Associazioni e le Unioni dei comuni, può esercitare funzioni associate di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive, nonché attivare forme associate di gestione di funzioni e servizi nei limiti di legge e delle competenze provinciali.

TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 7 - Organi di governo

1. Sono Organi della Provincia di Ravenna, in conformità all'art. 1, comma 54 della legge 7 aprile 2014, n 56 e ss.mm.ii.:

- il Presidente della Provincia;
- il Consiglio Provinciale;

- l'Assemblea dei Sindaci.

Art. 8 – Obblighi di astensione

1. Il Presidente della Provincia, i membri del Consiglio e i membri dell'Assemblea dei Sindaci devono astenersi dal prendere parte alla adozione, discussione e votazione delle deliberazioni riguardanti interessi propri o di parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.
2. Nei casi di cui al comma 1 gli atti di competenza presidenziale sono assunti dal Vice Presidente.

CAPO I - Il Presidente della Provincia

Art. 9 - Il Presidente

1. Il Presidente della Provincia è eletto dai Sindaci e dai Consiglieri dei Comuni del territorio provinciale secondo le disposizioni dettate dalla legge e assume le funzioni al momento della proclamazione del risultato elettorale. La durata della carica è stabilita dalla legge.
2. In caso l'elezione del Presidente non sia contestuale alla elezione del Consiglio Provinciale, il Presidente neoeletto deve provvedere, nei termini, alla convocazione del Consiglio per la sua convalida.
3. Il Presidente della Provincia rappresenta l'Ente, ne assicura l'unità d'indirizzo politico-amministrativo, ne esprime la volontà e concorre alla realizzazione degli obiettivi mediante l'adozione di Atti e Decreti, e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici.
4. Il Presidente esercita le funzioni previste dall'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n 56 e ss.mm.ii., le funzioni e/o competenze che il D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267 e ss.mm.ii. attribuiva alla Giunta Provinciale nell'esercizio dei propri poteri e competenze, nonché quelle di cui ai regolamenti provinciali e alle altre fonti di regolazione aventi forza di legge, statali e regionali, di seguito elencate a titolo esemplificativo:
 - a) convoca e presiede il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci fissandone l'ordine del giorno;
 - b) approva entro i sessanta giorni dalla scadenza del mandato, la relazione di fine mandato;
 - c) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi anche indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi della Provincia; sovrintende al funzionamento dei medesimi e all'esecuzione degli atti, svolge ed esercita le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti;
 - d) emana direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione, in relazione agli obiettivi ed ai programmi da attuare definiti nel piano esecutivo di gestione;
 - e) può nominare un Vice Presidente che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento;
 - f) può delegare ad uno o più Consiglieri lo svolgimento di funzioni di competenza della Provincia; può, altresì, individuare uno o più Consiglieri affinché, con ruolo di coordinamento e partecipazione, lo coadiuvino in materie di carattere trasversale e/o sovraistituzionale;
 - g) nomina e revoca, nei termini di legge, il Segretario generale e può altresì nominare il Direttore generale, al quale impartisce direttive in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sulla gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - h) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;
 - i) provvede alla costituzione di uffici di supporto a tempo determinato di cui all'articolo 90 del D.Lgs. n.267/2000 e alla individuazione del fabbisogno di posti a tempo determinato di alta specializzazione, secondo le modalità di cui all'articolo 110 del D.Lgs. n. 267/2000 e del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - l) rappresenta l'Ente in giudizio, promuove e resiste alle liti ed esercita il potere di conciliare e transigere le controversie riguardanti l'amministrazione, previa acquisizione di specifico parere del dirigente competente per materia conferendo mandato al legale, interno e/o esterno, per la rappresentanza giudiziale e/o stragiudiziale a difesa dell'Ente;
 - m) propone gli schemi di bilancio e le relative variazioni mediante apposita iscrizione all'ordine del giorno delle sedute degli organi competenti;

n) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, nomina, designa e revoca i rappresentanti della Provincia negli enti, aziende, consorzi, istituzioni, società, ed organismi partecipati, o comunque rispetto ai quali alla Provincia è conferito il potere di nomina nei rispettivi organi di direzione, deliberativi e di controllo, raccomandando il rispetto dei principi di Pari Opportunità, come espresso nei finalità del presente Statuto, nonché della rappresentanza delle minoranze;

o) può delegare la rappresentanza della Provincia in enti, associazioni e organismi al Vice Presidente della Provincia e/o ai Consiglieri. Nel caso di norme specifiche o di settore, laddove sia prevista la presenza del "Presidente o suo delegato" in organismi aventi valenza prevalentemente tecnica, o, comunque, non di indirizzo generale dell'azione politica ed amministrativa dell'ente, viene fatta salva la facoltà del Presidente di delegare persona di propria fiducia, individuata caso per caso, in funzione delle proprie qualità o competenze tra i dipendenti della Provincia;

p) fatte salve le competenze del Consiglio provinciale, stipula con altri enti convenzioni, intese, accordi o protocolli comunque denominati; esprime il consenso sugli accordi di programma provvedendo alla loro approvazione ai sensi di legge;

5. Il Presidente della Provincia è inoltre competente alla adozione di tutti gli atti riferibili alla funzione di organo esecutivo che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio ed alla Assemblea dei Sindaci.

6. Il Presidente attua inoltre gli indirizzi generali del Consiglio e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

7. Il Presidente può in ogni caso sottoporre al parere del Consiglio Provinciale ogni atto che rientra nella sua competenza.

8. Fatto salvo quanto previsto dal presente Statuto e dalle vigenti disposizioni normative in materia di competenze, in ogni atto e testo normativo vigente al momento dell'approvazione del presente Statuto, l'espressione "*giunta provinciale*" e l'esercizio dei relativi poteri devono intendersi attribuiti al Presidente della Provincia.

Art. 10 - Atti del Presidente della Provincia

1. Le decisioni del Presidente, diverse dai provvedimenti-decreti, aventi natura amministrativo-provvedimentale sono adottate nella forma e con la denominazione di Atti del Presidente.

2. Tali atti, quali provvedimenti finali del procedimento, sono adottati sulla base di una proposta formulata e sottoscritta dal Dirigente competente, come individuati dal Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

3. Su ogni proposta di atto, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del settore interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, del responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile. Tali pareri sono inseriti nell'atto.

4. All'adozione dell'atto presidenziale partecipa il Segretario generale mediante presa visione della proposta di provvedimento e formulazione di apposito visto, nello svolgimento dei compiti di collaborazione e assistenza giudico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

5. Ove il Presidente della Provincia non intenda conformarsi ai pareri di cui ai precedenti commi deve darne adeguata motivazione nel testo dell'atto.

6. Le nomine, gli incarichi e le designazioni, sono adottati dal Presidente mediante Decreto, previa istruttoria e parere del Segretario generale o del Direttore Generale, se nominato, e/o del dirigente competente.

7. Gli atti divenuti di competenza del Presidente, a seguito della Legge di riforma n. 56/2014 e ss.mm.ii., devono essere adottati nel rispetto delle fasi del procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., sono pubblicati all'Albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, salvo espressa e motivata dichiarazione di immediata eseguibilità in virtù del combinato disposto di cui all'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e all'art. 21 *quater*, comma 1, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., diventano esecutivi dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione.

Art. 11 - Dimissioni del Presidente della Provincia

1. Le dimissioni del Presidente sono presentate al Consiglio Provinciale e diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio o assunzione al protocollo dell'Ente.
2. Il Segretario generale comunica immediatamente al Prefetto, per i provvedimenti di competenza, l'avvenuta presentazione delle dimissioni nonché l'eventuale tempestiva revoca delle stesse da parte del Presidente della Provincia.

CAPO II - Il Consiglio provinciale

Art. 12 - Elezione e articolazione del Consiglio provinciale

1. Il Consiglio Provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei Comuni della Provincia in carica, secondo le disposizioni dettate dalla legge, dura in carica due anni ed è composto dal Presidente della Provincia, che lo convoca e presiede, e dal numero di Consiglieri stabilito dalla legge.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente della Provincia, il Consiglio è convocato e presieduto dal Vice Presidente. Solo in casi eccezionali ed urgenti in cui siano oggettivamente impediti o assenti entrambi, il Consiglio è convocato e presieduto dal Consigliere anziano, ovvero quello che, nella consultazione elettorale, ha ottenuto più voti di preferenza.
3. Le sedute del Consiglio, per motivi di necessità e/o opportunità del Presidente, possono svolgersi anche al di fuori sede ordinaria della Provincia.
4. Il funzionamento del Consiglio Provinciale è conformato ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, e la sua organizzazione è disciplinata dalle vigenti norme e da apposito Regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, che ne disciplina altresì le modalità e gli strumenti per l'esercizio delle attività di controllo e di indirizzo da parte dei consiglieri.
5. Il Regolamento disciplina:
 - a) gli elementi riferiti alla validità delle sedute consiliari che sono di norma ordinarie, pubbliche e previste di prima e seconda convocazione;
 - b) le convocazioni, il funzionamento e lo svolgimento delle sedute, le modalità di discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno, delle modalità di votazione, salvo i casi in cui leggi o disposizioni speciali non ne dispongano in modo specifico;
 - c) le modalità di partecipazioni dei Consiglieri allo svolgimento delle funzioni del Consiglio disciplinando anche la presentazione e trattazione di interpellanze, interrogazioni e ordini del giorno;
 - d) le modalità di partecipazioni di esterni ai lavori del Consiglio.

Art. 13 - Prima seduta del Consiglio provinciale

1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. Nella seduta di insediamento il Consiglio è tenuto a provvedere, nell'ordine:
 - a) alla convalida degli eletti, previa verifica della condizione dei medesimi e ne dichiara l'eventuale ineleggibilità o incompatibilità quando sussista una delle cause previste dalla legge, provvedendo alle relative sostituzioni;
 - b) ricevere eventuali comunicazioni e discutere e/o deliberare su eventuali punti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 14 - Le funzioni del Consiglio provinciale

1. Il Consiglio provinciale è l'organo di indirizzo e controllo della Provincia e nell'esercizio di tale funzione adotta tutti gli atti che impostano, determinano o comunque attengono alle scelte di indirizzo politico in ordine all'attività amministrativa dell'Ente, esercitando le potestà e le competenze previste dalla legge e dal presente Statuto.
2. Spetta al Consiglio provinciale individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi sui quali esercitare il controllo politico-amministrativo al fine di assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e con il documento unico di programmazione.
3. Spetta al Consiglio provinciale:
 - a) approvare la proposta di Statuto dell'Ente e proporla all'Assemblea dei Sindaci per la relativa adozione;

- b) approvare i regolamenti produttivi di effetti a rilevanza esterna,
 - c) la programmazione finanziaria dell'Ente e, dunque, il bilancio le relative modifiche, il programma degli investimenti e lo schema di rendiconto nonché l'adozione/approvazione di ogni altro atto o documento individuato dalla legge;
 - d) adottare, su proposta del Presidente, gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell'Assemblea dei Sindaci, approvare bilanci annuali e pluriennali, relative variazioni e rendiconti di gestione, nonché ogni altro documento che la legge individui quale allegato ai predetti provvedimenti, con le stesse modalità di cui all'art. 1, comma 55, della Legge 7 aprile 2014, n. 56;
 - e) deliberare in merito al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio;
 - f) approvare i provvedimenti di salvaguardia degli equilibri generali di bilancio e dello stato di attuazione dei programmi;
 - g) approvare la contrazione e l'eventuale rinegoziazione dei mutui nonché le aperture di credito e l'emissione di prestiti obbligazionari, laddove non già espressamente previste negli atti succitati;
 - h) istituire e adottare i regolamenti relativi ai tributi di competenza della Provincia, nonché la disciplina generale delle tariffe relative all'utilizzazione di beni e servizi;
 - i) deliberare sulle spese che impegnino i bilanci per esercizi successivi che non siano già previste in atti di competenza del Consiglio Provinciale, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - l) deliberare acquisti e alienazioni immobiliari, relative permutate, appalti e concessioni che non siano previsti nei Piani di alienazione o in altri atti di competenza del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Presidente, del Segretario, ovvero della dirigenza;
 - m) adottare i provvedimenti di carattere generale relativi agli organismi partecipati, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza, ivi comprese le operazioni sul capitale sociale o fondo consortile, il ripianamento delle perdite con o senza ricostruzione dei medesimi;
 - n) adottare gli indirizzi da osservare da parte degli organismi partecipati, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - o) l'organizzazione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni ed aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione nonché il recesso, la permanenza o la dismissione delle quote nelle società e/o negli altri organismi partecipati di qualunque natura;
 - p) definire gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Presidente di rappresentanti della Provincia in enti o organismi partecipati, comunque denominati (enti, aziende, consorzi, istituzioni, società) o rispetto ai quali alla Provincia è conferito il potere di nomina nei rispettivi organi di direzione, deliberativi e di controllo;
 - q) designare e nominare i rappresentanti della Provincia in altri enti, organismi per i quali la legge riserva la nomina al Consiglio, tenuto conto delle disposizioni normative e regolamentari in vigore;
 - r) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione. I rappresentanti dell'Ente riferiscono e rispondono al Presidente della Provincia e al Consiglio sulla attività compiuta nelle modalità previste nel regolamento; nelle nomine e nelle designazioni sono, di norma, assicurate le pari opportunità;
 - s) adottare o approvare ogni altro atto ad esso sottoposto dal Presidente della Provincia.
4. Spetta inoltre al Consiglio approvare:
- a) intese, accordi, convenzioni tra Provincia ed enti locali aventi ad oggetto la prestazione di assistenza tecnica amministrativa o lo svolgimento, da parte della Provincia, delle funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;
 - b) convenzioni tra Provincia, comuni, le loro forme associative, nonché la partecipazione diretta della Provincia a eventuali forme associative, previo parere dell'Assemblea dei Sindaci.
5. In presenza di ragioni eccezionali di necessità e urgenza, nei casi consentiti da leggi o regolamenti, il Presidente della Provincia può esercitare, con provvedimento d'urgenza, i poteri del Consiglio. I provvedimenti di urgenza del Presidente devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio nella prima seduta utile entro 60 giorni dalla loro emanazione e comunque entro il 31

dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. In caso di mancata ratifica essi perdono efficacia sin dal momento della loro adozione. Ricorrendone la necessità, il Consiglio può, con propria deliberazione, regolare i rapporti giuridici eventualmente sorti e dipendenti in modo diretto e inequivocabile dal provvedimento decaduto.

Art. 15 - Partecipazione del Segretario generale e verbalizzazione delle sedute

1. Il Segretario generale della Provincia o chi ne fa le veci partecipa alle riunioni del Consiglio Provinciale e dell'Assemblea dei Sindaci, coordinando i procedimenti di redazione del verbale.
2. In caso di assenza o impedimento del Segretario generale lo sostituisce il Vice Segretario.

Art. 16 - Vice Presidente

1. Il Presidente della Provincia può nominare un Vice Presidente che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.
2. Non può essere attribuito incarico di Vice Presidente al coniuge, agli ascendenti, ai discendenti e ai parenti affini fino al quarto grado del Presidente della Provincia. I medesimi, inoltre, non possono essere nominati rappresentanti della Provincia.
3. In caso di impedimento permanente, dimissioni, rimozione, decadenza, sospensione del Presidente della Provincia, le funzioni sono svolte dal Vice Presidente sino all'elezione del nuovo Presidente.
4. Il Vice Presidente decade dalla carica alla scadenza temporale dell'atto di incarico qualora indicata, quando la sua nomina sia revocata dal Presidente della Provincia ovvero alla scadenza naturale del mandato.

Art. 17 - Consiglieri delegati

1. Il Presidente della Provincia può assegnare, nei limiti stabiliti di legge e di cui al presente Statuto, deleghe ai Consiglieri provinciali definendo l'ambito delle deleghe conferite. Del conferimento viene data comunicazione al Consiglio provinciale nella prima seduta utile, così come per l'eventuale revoca.
2. I Consiglieri delegati partecipano con il Presidente nella attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, esercitano le deleghe ricevute sotto il coordinamento del Presidente, coadiuvando il medesimo eventualmente anche alla elaborazione degli atti da presentare al Consiglio Provinciale dei quali possono, su richiesta del Presidente, essere chiamati ad illustrarne il contenuto.
3. I Consiglieri delegati coadiuvano, inoltre, il Presidente della Provincia nella sua funzione amministrativa, di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed alla esecuzione degli atti collaborando nei rapporti con gli uffici.
4. I Consiglieri delegati hanno facoltà di proporre al Presidente l'adozione di Atti e Decreti presidenziali nelle rispettive materie oggetto di delega e sulle proposte formulate relazionano –su richiesta- al Presidente della Provincia.
5. I Consiglieri per le funzioni delegate, non possono impegnare l'Amministrazione verso l'esterno.
6. Non può essere attribuito incarico di Consigliere delegato al coniuge, agli ascendenti, ai discendenti e ai parenti affini fino al quarto grado del Presidente della Provincia. I medesimi, inoltre, non possono essere nominati rappresentanti della Provincia.

Art 18 - Decadenza e dimissioni

1. I Consiglieri Provinciali curano gli interessi e promuovono lo sviluppo dell'intera comunità senza vincolo di mandato e a titolo gratuito.
2. La decadenza dalla carica di Consigliere, per assenza ingiustificata, è finalizzata a tutelare l'interesse pubblico alla rappresentanza della comunità e al funzionamento del Consiglio.
3. Il Presidente della Provincia richiede al consigliere che, senza giustificarsi, non intervenga a 3 sedute consecutive, di motivare per iscritto, entro un termine di 20 giorni, tali assenze; in mancanza di risposta, il Consigliere decade dalla carica e nella prima seduta successiva il Consiglio provvede alla sua surrogazione.
4. Le dimissioni dei Consiglieri presentate personalmente al protocollo dell'Ente sono irrevocabili non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari.

5. Le altre ipotesi di decadenza, ivi compresa la cessazione dalla carica comunale, sono regolate dalla legge.
6. Il Vice Presidente e Consiglieri decadono allo scioglimento del Consiglio o all'entrata in carica del nuovo Presidente della Provincia.
7. Il Consiglio Provinciale si scioglie qualora l'organo assembleare per impossibilità di surroga, sia ridotto alla metà dei componenti del Consiglio.

Art. 19 - Diritti dei Consiglieri provinciali

1. I Consiglieri provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio; hanno diritto altresì di ottenere dagli uffici, gli atti, le notizie e le informazioni purché utili all'espletamento del proprio mandato.
2. I Consiglieri hanno altresì diritto di accesso agli atti e di informazione nei confronti dei consorzi, aziende, istituti ed enti dipendenti, ovvero partecipati a prevalente capitale pubblico, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.
3. I Consiglieri per esplicitare le loro funzioni, possono proporre emendamenti su ogni argomento oggetto di deliberazioni del Consiglio, nonché presentare per iscritto al Presidente istanze di sindacato ispettivo mediante interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno; possono altresì presentare interrogazioni ritenute di estrema urgenza con richiesta di risposta immediata. Nelle sedute i Consiglieri possono sempre intervenire per fatto personale.
4. Il Regolamento del Consiglio prevede modalità funzionali e strumenti di garanzia per l'esercizio dei diritti attribuiti ai Consiglieri dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 20 - Gruppi consiliari

1. I Consiglieri provinciali eletti nella stessa lista di candidati indenticati dal medesimo contrassegno costituiscono un gruppo anche se composto da un solo Consigliere.
2. I gruppi consiliari individuano il nominativo del relativo Capogruppo, ed eventualmente di chi lo sostituisce in caso di assenza, e lo/li comunicano al Presidente della Provincia. In mancanza di designazione, è considerato Capogruppo ad ogni effetto di legge il Consigliere che ha conseguito la più alta cifra individuale nella lista di appartenenza.
3. I Consiglieri possono far parte di un gruppo diverso da quello corrispondente alla lista nella quale sono stati eletti, con l'accettazione del gruppo di nuova appartenenza; possono altresì costituire un nuovo gruppo, purché composto da almeno due Consiglieri.
4. Salvi i casi di cui al comma precedente, il Consigliere che non intende far parte del gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto, viene iscritto al gruppo misto al quale competono le prerogative e le garanzie degli altri gruppi consiliari. Nel caso in cui il gruppo misto sia costituito da più Consiglieri i medesimi dovranno, previa individuazione, comunicare al Presidente della Provincia il relativo Capigruppo ed, eventualmente, di chi lo sostituisce in caso di assenza
5. I Capigruppo di norma si riuniscono su convocazione del Presidente della Provincia o, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

CAPO III - L'Assemblea dei Sindaci

Art. 21 - Assemblea dei Sindaci

1. L'Assemblea dei Sindaci è l'organo collegiale composto da tutti i Sindaci dei Comuni compresi nel territorio della Provincia o da loro delegati, con poteri propositivi, consultivi e di controllo.
2. L'Assemblea dei Sindaci è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia, che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea, in un termine non superiore a 30 giorni quando lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti, inserendo all'ordine del giorno la questione richiesta.
Le sedute dell'Assemblea dei Sindaci, per motivi di necessità e/o opportunità del Presidente, possono svolgersi anche al di fuori sede ordinaria della Provincia.
3. Salvo che non sia espressamente previsto dallo Statuto e dalla legge, i pareri forniti dall'Assemblea dei Sindaci non sono vincolanti. In tal caso, qualora l'Assemblea, regolarmente convocata, non dovesse riunirsi per mancanza di numero legale o non dovesse esprimere il parere richiesto, questo si intende per acquisito.

4. Le riunioni sono valide quando sono presenti almeno un terzo dei Comuni compresi nella provincia che rappresentino la maggioranza della popolazione complessivamente residente, salvo quanto previsto dall'art. 23, comma 4.

5. Ai fini di esercitare la loro funzione di controllo, i componenti l'Assemblea godono delle stesse prerogative dei Consiglieri provinciali in materia di accesso agli atti amministrativi detenuti dalla Provincia.

6. L'Assemblea dei Sindaci approva il Regolamento che disciplina il proprio funzionamento e si avvale della segreteria generale della Provincia.

7. Fino a che non sia stato individuato il Regolamento previsto nel precedente comma, si applicano le norme generali previste per gli organi collegiali di cui al Testo Unico degli Enti Locali, richiamando, in particolare, quelle proprie dei Consigli Provinciali per le parti non in contrasto con le vigenti disposizioni di legge e con il presente Statuto.

Art. 22 - Sedute

1. Le sedute sono convocate con atto formale del Presidente almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione.

2. Le sedute sono pubbliche e le votazioni sempre palesi.

3. I componenti l'organo collegiale debbono uscire dalla sala delle sedute durante la trattazione di deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie verso la Provincia e verso le aziende, i consorzi, enti e organismi dalla medesima amministrati o soggette alla sua vigilanza.

Art. 23 - Funzioni e competenze

1. L'Assemblea dei Sindaci adotta o respinge lo Statuto proposto dal Consiglio provinciale e le sue successive modificazioni con il voto favorevole di almeno un terzo dei Comuni compresi nella Provincia che rappresentano la maggioranza della popolazione complessivamente residente (*quorum deliberativo*).

2. L'Assemblea esprime il proprio parere obbligatorio ma non vincolante sugli schemi di bilancio dell'Ente ed alle successive modifiche, adottati dal Consiglio provinciale con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente (*quorum deliberativo*). Qualora si renda necessaria la immediata eseguibilità è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea che rappresenti anche la maggioranza assoluta della popolazione complessivamente residente.

3. Svolge funzioni consultive anche in relazione ad ogni oggetto di interesse della Provincia su richiesta del Presidente della Provincia o del Consiglio Provinciale.

4. Salvo i casi di cui ai precedenti commi 1 e 2 l'Assemblea, con la presenza di almeno la metà dei Sindaci dei Comuni compresi nella Provincia, delibera e/o assume pareri, non obbligatori né vincolanti, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti in merito ad argomenti ad essa sottoposti

5. L'Assemblea dei Sindaci esplica i suoi poteri propositivi:

- mediante l'iniziativa sulle proposte di deliberazione nelle materie relative all'esercizio delle funzioni fondamentali proprie e di quelle altre funzioni, anche delegate, attribuite da norme di legge, statali e regionali;
- mediante la possibilità di inviare al Presidente della Provincia e al Consiglio Provinciale proprie proposte o risoluzioni.

6. L'Assemblea dei Sindaci dispone di poteri di controllo da prevedersi e disciplinarsi in apposito Regolamento.

CAPO IV - Pubblicità ed esecutività degli atti

Art. 24 – Pubblicità ed esecutività degli atti

1. Gli atti e i decreti del Presidente, le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea e le determinazioni e le ordinanze dirigenziali sono pubblicati all'albo pretorio *on line* per 15 giorni consecutivi, fatta salva la tutela della riservatezza dei dati personali.

2. Gli atti del Presidente, le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione, salvo che, per espresse e motivate ragioni d'urgenza, siano dichiarati immediatamente eseguibili, secondo quanto previsto dal vigente Testo Unico dell'Ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.. Della dichiarazione d'immediata eseguibilità e delle relative motivazioni deve essere fatta espressa menzione in calce alla parte dispositiva dell'atto.

3. I decreti presidenziali sono, di norma, immediatamente efficaci.

4. Gli altri provvedimenti/determinazioni diventano efficaci secondo quanto previsto dal vigente ordinamento degli enti locali o dalle norme regolamentari amministrative in vigore.

5. Fatta salva la tutela dei dati personali, a fini conoscitivi o di efficacia quando espressamente previsto dalla legge, gli atti e i decreti presidenziali, le deliberazioni degli organi collegiali di governo e le determinazioni dirigenziali sono inoltre resi disponibili mediante il sito istituzionale dell'ente e/o nella Sezione Amministrazione Trasparente del medesimo, nel rispetto e secondo le forme e modalità richieste dalle disposizioni di legge, sentito il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I - Partecipazione all'amministrazione locale

Art. 25 - Partecipazione popolare

1. La Provincia favorisce e promuove la partecipazione all'attività politico – amministrativa dell'ente e all'esercizio delle proprie funzioni garantendo l'accesso alle strutture e ai servizi.

2. Un apposito Regolamento disciplina forme di consultazione e partecipazione della popolazione, anche secondo modalità semplificate e informatiche, nel rispetto delle esigenze di contenimento dei costi, nonché la consultazione popolare tramite referendum, per questioni di rilevanza generale di competenza della Provincia.

3. I cittadini, singoli o associati, possono presentare agli organi della Provincia istanze, petizioni o proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi della comunità provinciale, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al precedente comma.

4. La partecipazione si svolge in via primaria presso i Comuni del territorio provinciale, quali soggetti di prossimità a diretto contatto con i cittadini.

5. La Provincia sostiene e valorizza altresì gli strumenti di partecipazione attivati dai Comuni, nei termini previsti dalla legge e dai rispettivi statuti, ed assicura il collegamento tra le esperienze di partecipazione comunali e i processi decisionali della Provincia, anche mediante la considerazione delle priorità emerse nei territori nell'ambito della pianificazione strategica.

Art. 26 - Referendum

1. Il Presidente indice referendum consultivo quando lo richiedono cinquantamila elettori della Provincia, o cinque Consigli Comunali che rappresentino almeno cinquantamila abitanti ovvero la maggioranza dei Consiglieri Provinciali assegnati.

2. Il quesito deve essere formulato in modo chiaro e univoco, tale che l'elettore possa rispondere sì o no.

3. Hanno diritto di partecipare al referendum i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della provincia; il quesito soggetto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la metà degli aventi diritto e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

4. E' comunque inammissibile il referendum sulle seguenti materie:

- a) atti di programmazione e di pianificazione relativamente ai quali la legge disciplina il procedimento amministrativo di formazione; non è altresì ammissibile quesito referendario su uguale oggetto già sottoposto a referendum nel corso dello stesso mandato amministrativo;
- b) elezioni, nomine, designazioni, revoche, dichiarazioni di decadenza e in generale deliberazioni e questioni concernenti persone;
- c) personale della Provincia, delle istituzioni, delle aziende speciali;

- d) regolamento di funzionamento del Consiglio provinciale;
- e) istituzioni ed ordinamento dei tributi;
- f) bilanci annuali e pluriennali, conti consuntivi;
- g) oggetto su cui il Consiglio provinciale o il Presidente ha già assunto provvedimenti deliberativi, di impegno di spesa e che hanno già dato luogo a rapporti negoziali con i terzi; o sui quali il Consiglio deve esprimersi entro termini stabiliti dalla legge;
- h) atti in materia di diritti delle minoranze etniche e religiose.

ART. 27 - Difesa civica

1. La Provincia può promuovere e sperimentare forme di difesa civica territoriale sia diretta, mediante l'individuazione di un proprio difensore civico, secondo quanto disciplinato in apposito Regolamento che indiretta mediante apposita convenzione con la Regione e/o con i Comuni, singoli ed associati, del territorio, previo parere espresso dall'Assemblea dei Sindaci.

TITOLO IV RAPPORTI TRA PROVINCIA ED ALTRI ENTI TERRITORIALI

Art. 28 - Collaborazione con i Comuni

1. La collaborazione con i Comuni (o Unioni di Comuni) si attua nell'ambito delle funzioni attribuite alla Provincia mediante:

- convenzioni per la realizzazione di progetti e lo svolgimento di attività in forma associata;
- l'istituto dell'avvalimento di uffici o servizi al fine di esercitare in forma congiunta funzioni dei due livelli di governo, mediante l'organizzazione di uffici comuni;
- accordi generali di programma;
- erogazione di sostegni finanziari;
- ogni altra modalità ritenuta idonea e sostenibile sotto il profilo tecnico, finanziario e gestionale, nei limiti e secondo le modalità indicate da regolamenti o atti attuativi, nel rispetto delle norme di legge.

2. Eventuali funzioni di supporto assicurate ai Comuni ed Enti del territorio devono essere garantite secondo principi di trasparenza, efficienza ed efficacia, anche in rapporto alla scelta degli enti a cui assicurare collaborazione nei casi in cui la stessa non possa essere garantita in modo diffuso.

Art. 29 - Accordi, intese e altre forme di collaborazione tra Province e Comuni

1. La Provincia può stipulare accordi, intese e altre forme di cooperazione e collaborazione con i Comuni della circoscrizione territoriale o le loro Unioni, oltre che con altre Province, specie quelle limitrofe, ai fini della organizzazione e gestione comune di servizi, della gestione coordinata e condivisa dell'esercizio delle rispettive funzioni, o ancora per la realizzazione di opere pubbliche di comune interesse.

2. La Provincia può definire accordi di collaborazione e cooperazione con le altre Province, specie con quelle limitrofe, per l'organizzazione e la gestione comune di servizi e funzioni con particolare riguardo alla realizzazione di opere di interesse comune.

3. Gli accordi e altri atti previsti dal comma precedente sono adottati dal Consiglio Provinciale, su proposta del Presidente della Provincia.

4. Tali forme di collaborazione hanno come scopo precipuo la rappresentanza degli interessi di area sovra provinciale con particolare riguardo alla programmazione e allo sviluppo strategico, alle infrastrutture, ai servizi d'area vasta e ai progetti di rilevanza regionale, nazionale, europea anche attraverso relazioni internazionali.

TITOLO V - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 30 - Principi generali e Organizzazione

1. La Provincia disciplina la propria organizzazione amministrativa con apposito Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato dal Presidente della Provincia sulla base dei principi del presente Statuto, improntandolo ai criteri generali fissati dal Consiglio.

2. L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, sostanzia l'autonomia organizzativa e funzionale dell'ente finalizzata al raggiungimento degli obiettivi dell'Amministrazione e degli scopi istituzionali della Provincia.

3. L'ordinamento è caratterizzato da principi di funzionalità, pubblicità e trasparenza della gestione, ed attua i principi di professionalità e responsabilità dell'apparato con i soli limiti derivanti dalle capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti alla Provincia.

4. I rapporti tra gli organi di governo e la dirigenza della Provincia sono informati al criterio secondo cui ai primi spettano i poteri di indirizzo di definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e la verifica della rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite, mentre spettano alla seconda i poteri di gestione tecnico-amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I dirigenti sono i responsabili della gestione e dei relativi risultati.

5. Nell'ambito dei principi e dei criteri fissati dallo Statuto, e nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro, i dirigenti incentivano la collaborazione ed il coinvolgimento di tutto il personale per il risultato dell'attività lavorativa e garantiscono le condizioni per favorire la massima espressione di idee e proposte, valorizzando il lavoro collegiale ed il metodo del lavoro di gruppo.

6. L'organizzazione strutturale e funzionale degli uffici è integrata e flessibile; in ordine alla stessa è posto in atto un processo costante di adeguamento, in relazione ai programmi ed ai progetti da realizzare. Per la realizzazione di particolari programmi e progetti che richiedono l'impiego coordinato di più unità organizzative, possono essere istituiti, con atto del Presidente, uffici speciali temporanei o sperimentali o gruppi di lavoro con atto del Segretario generale o di chi ne fa le veci.

7. La Provincia promuove, e organizza anche direttamente, l'aggiornamento professionale del personale, nel rispetto e nei limiti derivanti dalle capacità di bilancio.

TITOLO VI ORGANI NON ELETTIVI E ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Capo I Segreteria Generale

Art. 31 - Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale, nominato dal Presidente in conformità alla normativa vigente, assicura la conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti, svolge compiti di collaborazione e di assistenza giuridica e amministrativa agli organi della Provincia, cura la verbalizzazione delle sedute del Consiglio Provinciale e dell'Assemblea dei Sindaci, roga i contratti nell'interesse della Provincia e svolge gli ulteriori compiti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti o conferiti dal Presidente della Provincia.

Art. 32 - Il Vice Segretario Generale

1. Il Presidente, sentito il Segretario, può nominare, fra i Dirigenti dell'Ente, un Vice Segretario Generale che svolge le funzioni vicarie del Segretario Generale, lo coadiuva nell'esercizio delle funzioni e lo sostituisce nei casi di assenza, impedimento o vacanza del posto.

2. Le modalità di esercizio della funzione sono disciplinate dal regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

3. Limitatamente alla verbalizzazione delle sedute di Consiglio e dell'Assemblea dei Sindaci e delle deliberazioni assunte, il Segretario Generale e il Vice Segretario Generale possono essere sostituiti, in caso di loro assenza o impedimento contemporanei, da un dirigente dell'Ente individuato dal Presidente della Provincia.

Capo II La Dirigenza

Art. 33 - I Dirigenti e la funzione dirigenziale

1. L'attribuzione della responsabilità di direzione spetta al Presidente della Provincia, che la conferisce ai dirigenti, con proprio decreto, a tempo determinato, nel rispetto dei regolamenti e del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo criteri di competenza, attitudini, capacità professionale ed esperienza professionale, in relazione agli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione dell'Ente, la cui durata non può eccedere quella del mandato. Alla loro scadenza gli incarichi dirigenziali ricadono in regime di *prorogatio*, secondo

le vigenti disposizioni, anche di natura regolamentare, per dar modo al Presidente di determinare le proprie scelte in merito.

2. Spetta ai dirigenti la direzione delle strutture organizzative e la realizzazione dei programmi dell'amministrazione gestendo le risorse umane, finanziarie e strumentali loro assegnate.

3. Il regolamento specifica le attribuzioni e i compiti dei dirigenti e spettano agli stessi i compiti che la legge e lo Statuto espressamente non riservano ad altri organi della Provincia.

TITOLO VII - FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 34 - Finanza provinciale

1. L'ordinamento finanziario e contabile della Provincia è disciplinato dalla legge e dal Regolamento di contabilità provinciale.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 35 - Modifiche allo Statuto

1. Le modifiche al presente Statuto sono proposte mediante relativa adozione da parte del Consiglio Provinciale all'Assemblea dei Sindaci e approvate da quest'ultima con le medesime modalità e maggioranze previste per la sua prima adozione.

Art. 36 Pubblicazione ed entrata in vigore dello Statuto e dei Regolamenti

1. Lo Statuto e le sue eventuali modifiche sono pubblicate, nelle forme di legge, all'Albo pretorio on-line della Provincia ed entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione.

2. Lo Statuto è trasmesso alla Regione al fine della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna ed è inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

3. I Regolamenti provinciali entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

Art. 37 - Norme suppletive e abrogazioni

1. Lo Statuto provinciale abroga integralmente il previgente Statuto. Per quanto in esso non disposto, si provvederà mediante appositi regolamenti. In mancanza di norme regolamentari, troveranno applicazione le leggi statali in materia di ordinamento degli enti locali.

2. Si provvederà quanto prima ad effettuare la ricognizione dei Regolamenti che, in conseguenza del presente Statuto e dei nuovi assetti istituzionali, devono essere abrogati, sostituiti o modificati e/o integrati. Fino ad allora i predetti regolamenti continueranno a produrre i loro effetti, per le parti e le disposizioni non in contrasto con il presente Statuto, con le leggi, nazionali e regionali, in materia di riordino delle funzioni delle Province.

3. Sono pertanto implicitamente abrogate e/o modificate le norme dei regolamenti e degli altri atti generali della Provincia che risultano in contrasto con il presente Statuto.